

**COMUNE DI MAIRANO**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'APPLICAZIONE**  
**DELL'ACCERTAMENTO CON**  
**ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI**

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°45/1998  
del

\_\_\_\_\_)

# SOMMARIO

## CAPO I ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1 Principi generali

Art. 2 Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

## CAPO II PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Art. 3 Competenza

Art. 4 Avvio del procedimento

Art. 5 Procedura di iniziativa dell'ufficio

Art. 6 Procedimento ad iniziativa del contribuente Art. 7

Atto di accertamento con adesione Art. 8

Perfezionamento della definizione

Art. 9 Effetti della definizione

## CAPO III SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

Art. 10 Riduzione della sanzione

## CAPO IV RAVVEDIMENTO E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 11 Ravvedimento

Art. 12 Conciliazione giudiziale

## CAPO V AUTOTUTELA

Art. 13 Autotutela

Art. 14 Circostanze non ostative all'annullamento

Art. 15 procedimento

## CAPO VI

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 11 Abrogazione ed entrata in vigore

## **CAPO I**

### **Accertamento con adesione**

#### **Art. 1 - Principi generali**

L Il Comune di Mairano, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218197, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

#### **Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per *accertamenti* dell'ufficio e non si estende agli *atti di mera* liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, tra cui le questioni di diritto, esulando invece dal campo applicativo dell'istituto le fattispecie per le quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed oggettivi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

**CAPO II**  
**Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione dei contribuenti**

**Art.3 - Competenza**

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

**Art. 4 - Avvio del procedimento**

- i. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
  - a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

**Art. 5 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio**

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che *possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.*

## **Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza sospende, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. L'Ufficio, in caso di accoglimento, formula, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, senza giustificato motivo, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

## **Art. 7 - Atto di accertamento con adesione**

I. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle ma **Art. 8 –**

## **ART. 8 - Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, come disciplinata dal D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni, per la quale, alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è il ruolo esattoriale, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi del tributo, della sanzione pecuniaria e degli interessi, risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere, con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione, la rateazione dei pagamenti, con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i cinquanta milioni.
5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.
6. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di L. 5.000.000, dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

## **Art. 9 - Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
- 2- L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
- 3 Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

**CAPO III**  
**Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione**

**Art. 10 - Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione dell'adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge .
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente con l'apposizione della relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

**CAPO IV**  
**Ravvedimento e Conciliazione giudiziale**

**Art. 11 - Ravvedimento**

1. Al fine di semplificare l'attività di accertamento e di ridurre i costi, accelerando la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli altri accessori, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione dei tributi non versati in misura insufficiente, anche in base a controlli formali delle denunce presentate, nonché degli avvisi di accertamento d'ufficio e delle rettifiche delle denunce infedeli, incomplete o inesatte, è in facoltà del Comune di predisporre, per ciascun tributo, un



elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica o d'ufficio.

2. L'elenco comprende le generalità del contribuente, il periodo di imposta, il tributo, le addizionali, le sanzioni e gli interessi accertati ed è messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso l'ufficio tributi per un periodo di trenta giorni. Della pubblicazione di detto elenco è dato avviso ai contribuenti mediante idonee forme di divulgazione.
3. E' in facoltà del contribuente prevenire l'accertamento, pagando entro 45 gg. dalla data di pubblicazione dell'elenco un importo pari alla somma:
  - a) del tributo accertato, delle addizionali e degli altri eventuali accessori
  - b) di un ottavo della sanzione indicata
  - c) della metà degli interessi liquidati.
4. Il pagamento delle somme come sopra indicate preclude l'azione di accertamento.

### **Art. 12 - Conciliazione Giudiziale**

1. Il funzionario responsabile o il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contenga espressamente il divieto di conciliare.
2. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni di legge.

## **CAPO V Autotutela**

### **Art. 13 - Autotutela**

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione dei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, tra cui:
  - a) errore di persona;
  - b) evidente errore logico o di calcolo;
  - c) errore di fatto sul presupposto di imposta;
  - d) doppia imposizione;
  - e) mancata considerazione dei pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
  - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
  - g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
  - h) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dal Comune.

## **Art. 14 - Circostanze non ostative all'annullamento**

1. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:
  - a) la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
  - b) il rigetto dei ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità;
  - c) la pendenza del giudizio;
  - d) l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

## **Art. 15 - Procedimento**

1. Le eventuali domande di annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo, il quale provvede a norma del regolamento sul procedimento amministrativo.  
Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione da parte del funzionario responsabile del tributo all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.

## **CAPO VI Disposizioni finali**

### **Art. 16 - Abrogazione -- Entrata in vigore**

1. E' abrogata ogni altra norma regolamentare del Comune non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente Regolamento, contenente normazione di diritto pubblico, adottato con delibera di Consiglio a' sensi dell'articolo 32 della L. 142190, entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.
3. Esso è ripubblicato, conseguita l'esecutività della delibera di approvazione, per ulteriori 15 giorni all'Albo Pretorio, per il solo fine di consentire la pubblica conoscenza. Viene inserito nella Raccolta dei Regolamenti del Comune e tenuto a disposizione del pubblico affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione in qualsiasi momento.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

### Note esplicative

*art. 1*

*In ottemperanza al disposto dell'art. 50 della L 449/97 Legge Finanziaria, si sono ripresi i criteri di cui al D.Lgs. 218/97, con l'obiettivo principale di semplificare e ridurre il contenzioso. Negli articoli successivi si ritroveranno pertanto i criteri suddetti, peraltro adattati alla realtà del Comune nel principio dell'autonomia e potestà regolamentare.*

*art. 2*

*Oltre ai criteri di cui all'art. 1, si sviluppano in questo articolo altri principi, quali quelli del rapporto costi-benefici per il Comune, nonché ovviamente i limiti dell'applicazione dell'istituto in esame.*

*art. 3*

*Si è voluto ribadire in questo articolo il principio della separazione delle competenze fra Amministrazione ed Uffici, cui è demandata la gestione, anche ai sensi della legge 127/97.*

*art. 4, 5 e 6*

*Si è inserito in quest'articolo che il procedimento è attivato "di norma" dall'Ufficio, ciò per consentire all'Amministrazione di potere eventualmente dare un taglio anche diverso. I successivi articoli 5 e 6 distinguono, infatti, le due ipotesi di iniziativa ritenendo di dare particolare attenzione al procedimento di cui all'art, 5, che potrebbe significare una forma di semplificazione e di minore costo di esercizio.*

*art. 7*

*E' posto in evidenza nel presente articolo il ruolo dei Responsabile dall'Ufficio il quale, come "organo", può delegare la funzione.*

*art. 8 e 9*

*Nell'art. 8, oltre ad evidenziare i tempi per il perfezionamento della definizione, si è dovuto ricorrere alla regolamentazione particolare, di cui al 3° comma, per la TAR SU che, come evidenziato, si ritiene disciplinare diversamente per l'obbligatorietà della iscrizione a ruolo.*

*Qualora si ritenga opportuno e non già previsto ad esempio nel Regolamento di Contabilità od altro,' in tale articolo si può prevedere un limite minimo oltre il quale si può o si deve concedere la rateizzazione.*

*Per quanto attiene gli effetti della definizione di cui all'ad. 9, si sono ricalcati appieno i criteri di cui al D.Lgs. 218/97,*

*art. 10*

*Si ripetono in questo articolo i principi del D.Lgs, 218/97, puntualizzando comunque ai commi 3 e 4 i casi di non applicabilità della riduzione.*

*ad. 11*

*Anche se dalla lettera del 2° comma art. 52 del D.t.gs. 15/12/97 n. 446, sembrerebbe che la prima data attuativa sia il 01/01/1999. Vi è, peraltro, chi sostiene, non solo la legittimità, ma, soprattutto, l'opportunità che questo Regolamento venga applicato già da questo anno, non solo per l'importanza dell'istituto, ma anche perché ciò consentirebbe la definizione agevolata, ad esempio, della liquidazione I CI per gli anni 1994 e 95 da definirsi entro il 31/12/1998.*

# COMUNE DI MA I R "

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.12.1 998

DELIBERA N,..

OGGETTO: RISPOSTA ORDINANZA ISTRUTTORIA SU DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL  
21.1.1.1998.

Parere favorevole in merito alla conformità del presente atto all'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto e ai  
r e g o l a m e n t i . 1.12.1998

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile del servizio in riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto  
stabilito dall'art. 53 - comma 2° della L, 08.06.1990 n, 142 in relazione alle proprie competenze-esprime parere  
:FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.  
Lì t .12.1998

Il sottoscritto responsabile servizio finanziario con riferimento alla proposta di delibera. in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 53 - comma 2° della L. 08.06.1990 n. 142, in relazione alle proprie competenze esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;  
Lì { .12.1998

Il Responsabile del servizio

1/1



Cap. 25030  
Tel. (030) 9975040 Fax (030)  
9975032

Deliberazione n .48 del 21.12.1998

E Soggetta invio capigruppo consiliari Trasmessa  
alla Sezione Provinciale C.R.C.

# r } i i deliberazione i Consiglio unale

OGGETTO: RISPOSTA ORDINANZA ISTRUTTORIA SU DELIBERA CONSIGLIO COMIJJNALE N. 45 DEL 21.11.1998 AVENTE AD OGGETTO "ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ACCERTAMENTO CON ADESIONE".

L'anno millenovecentonovantotto addì VENTUNO del  *mese* di DICEMBRE alle ore 19.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1) QUADRINI GIANMARCO		
2) MIGLIORATI LUIGI GIOVANNI		
3) QUARANTA RENATO		
4) LONGA ALBERTO		
5) CONCI-IERI GIANBATTISTA		
6) PAPA LUCIANO		
7) ALBERTI ADRIANO		X X
8) TAMBALO'ITJ MAURO		
9) LODA FRANCESCA		
10) CAGZOLETFI DOMENICO		
11) <a href="#">C.ARI.NI</a> GIULIANO		
12) ZACCIII TIZIANA		
13) COLOSIO		
<b>TOTALI</b>	<b>11</b>	<b>2</b>

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig.SOR[UIJE IOFFREDI il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. QUADRINI GEOM. G.MARCO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione &n' oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Risposta ordinanza istruttoria su delibera del Consiglio comunale n.45 del 21 novembre 1998 avente ad oggetto "Esame ed approvazione regolamento relativo all'accertamento con adesione "

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.45 del 21 novembre 1990, con la quale si approvava il regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali;

VISTA l'ordinanza istruttoria del CO.RE.CO - Regione Lombardia, Sezione interprovinciale di Brescia, resa nella seduta del 3 dicembre 1998 atto n.20 (Prot. n.98/13366), pervenuta a questo Comune il 12 dicembre 1998 (Prot. n.5345), con la quale, in ordine alla suddetta deliberazione del Consiglio comunale n.45 del 21 novembre 1998, si rilevava che commi 4 e 6 dell'art.8 del regolamento si pongono in contrasto con l'art.8, comma 2, del D.Lg.vo 19 giugno 1997 n.218, che stabilisce che le rate trimestrali dovute per effetto dell'accertamento con adesione, sono elevabili a dodici se la somma da versare supera i cento milioni di lire, e che il contribuente è tenuto a prestare garanzia senza limiti di importo;

RILEVATA la necessità di adeguare il regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali, approvato con propria deliberazione n.45 del 21 novembre 1998 alle richieste del CO.RE.CO. - Regione Lombardia - Sezione Interprovinciale di Brescia, disposte con atto n.20 del 3 dicembre 1998 (Proc. n.98/13366,, sostituendo:  
L) all'art.8, comma. 4 del regolamento, la parola "cinquanta" con la parola "cento"  
2) di abrogare il comma 6 dell'art.8 del regolamento;

VISTO l'art.8 del D.Lg.vo 19 giugno 1997 n.218;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica della suddetta deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario comunale in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, regolamenti, ed allo Statuto;

Con voti favorevoli 11 essendo i. presenti e votanti n. 11

D E L I 8 E R A




1) di adeguare il regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali, approvato con propria deliberazione n.45 del 21 novembre 1998 alle richieste del [CO.RE.CO.](#) - Regione Lombardia. - Sezione Interprovinciale di Brescia, disposte non atto n.20 del 3 dicembre 1998 (Prot. n.98/I3366), sostituendo:

a) all'art. 8, comma 4 del regolamento, la parola 'cinquanta' con la parola. "cento"

b) di abrogare il\_ comma 6 dell'art.8 del regolamento;

2) di approvare regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali, così come modificato, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

O presente verbali' viene letto e sottoscritto co



110

IL PRESIDENTE  
QUADRINI WL. M. 'IMAKCt

CerCirico io sottoscritto  
Segretario Comunale su  
conforme dichiarazione del



Messo, che così il presente verbale venne pubblicata giorno

torio oYe,tnnarra esposta per 15 gio

Plr'!'r

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la suesesa iberazione non soggetta al coniroti mentivo di legittimità, a norma dell'art. 17, comma 33, della legge 127/97. Sessa deliberazione è stata pubbtic nelle forme di le , a l'Albo pretorio del Comune ed è

divenuta

Lì,..... 2 2 O IC 2 9 8

esecutiva i  
47, comma 2

ai sensi de 'rt.  
a Legge



IL SEGRI T (\* COMUNALE  
SOIZRIDI,q( 1aF .I\*t  
142/90.

Si certifica che la suesesa deliberazione è soggetta al controllo preventivo, a norma dell'art. 14 comma 33, della legge n. 127197 ed. è stata trasmessa all'Organo regionale di :ontrollo. Sezione di Brescia; al quale è pervenuta in data, Li. . ft prot. N. 0-c

La sezione, dell'O. lte.Co di Brescia, con sua nota n. in. data ha chiesto la produzione di elementi integrativi,

Lì,..... IL SEGRETARIO COMUNALE

Corttrxcicdu ioni del Comune di Mairan) n. - in data - \_ \_ \_ \_ \_ , ricevute dalla Sezione dell'O.Re.Co. di Brescia in data

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nei confronti della presente deliberazione non è pervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data - \_ \_ , ai sensi dell'art. 17 comma 40, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Mairano

IL SEGRETARIO COMUNALE

La suesesa deliberazione consta di n.----- ..\_ pagine e di n.\_ \_ \_ \_ \_ allegati

n: IL SEG T li COMUNALE SORRIDE.IOF

REFERTO DI PUBBLICAZIONE